

Legge regionale 09 gennaio 2018 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

CAPO III

PISCINE PRIVATE O PUBBLICHE A USO COLLETTIVO

Art. 16

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2).

Art. 17

(Caratteristiche generali)

1. Le caratteristiche generali delle acque delle piscine di cui al presente capo devono essere rispondenti a quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 18

(Requisiti igienico-sanitari dell'acqua)

1. Per le piscine disciplinate dal presente capo i requisiti igienico-sanitari dell'acqua sono quelli previsti dalla tabella A dell'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19

(Responsabile della piscina)

1. Il responsabile della piscina, ai sensi dell'articolo 10, è il titolare dell'attività o suo delegato.

2. Per le piscine di cui al presente capo il responsabile della piscina individua

l'addetto agli impianti tecnologici ai sensi dell'articolo 11.

Art. 20

(Assistente ai bagnanti)

1. Per le piscine di cui al presente capo è prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti solo ove stabilito dal regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 21

(Regolamento interno della piscina)

1. All'ingresso dell'impianto deve essere sempre esposto in maniera ben visibile e reso fruibile a tutti gli utenti e i bagnanti, nonché al personale, il regolamento interno della piscina, nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso agli impianti e alle vasche e segnalata la presenza dell'assistente ai bagnanti, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 6.